



**CENTRALE DI COMMITTENZA**  
COMUNI DI MARSICOVETERE E SANT'ARCAANGELO  
Provincia di Potenza



**COMUNE DI SANT'ARCAANGELO**

Provincia di Potenza

Corso Vittorio Emanuele – 85037 Sant'Arcangelo (PZ)

Tel. 0973 618311 – fax 0973 618027

**LETTERA DI INVITO MEDIANTE PROCEDURA NEGOZIATA  
PER L'AFFIDAMENTO DEI LAVORI DI MIGLIORAMENTO CLASSE ENERGETICA-  
ADEGUAMENTO SISMICO-ELIMINAZIONE BARRIERE ARCHITETTONICHE-SCUOLA  
ELEMENTARE O.FLACCO SITA IN CORSO XX SETTEMBRE”  
nel Comune di Sant'Arcangelo (PZ )**

(CIG: 7080639824)  
(CUP: J27B16000230001)

Comune di 85037 Sant'Arcangelo  
Provincia di Potenza  
Prot. N. 0005956  
in Partenza del 17-05-2017  
Dest. : CONSORZIO STABILE LUCANIA APPALTI

**Alla Spett.le Consorzio Stabile Lucania S.C.A.R.L.  
via Messina n. 201  
85100 POTENZA**

pec: [lucaniaappaltiscarl@pec.it](mailto:lucaniaappaltiscarl@pec.it)

**IL RESPONSABILE DELL'AREA TECNICA E TECNICO MANUTENTIVA**

**RENDE NOTO**

che in esecuzione della determinazione a contrattare n. 107 del 16/05/2017, è indetta una gara per l'affidamento dei lavori di “Miglioramento Classe Energetica - Adeguamento Sismico - Eliminazione Barriere Architettoniche - Scuola Elementare O.Flacco sita in Corso XX Settembre” nel Comune di Sant'Arcangelo (PZ), da espletare mediante procedura negoziata; la gara verrà espletata con le modalità previste dall'art. 36, comma 2 lett. c), del D.Lgs. n. 50/2016, con il criterio di aggiudicazione del minor prezzo;

**1. PREMESSA**

La presente riunisce bando di gara e relativo disciplinare allo scopo di favorire gli operatori economici che attraverso un unico documento possono disporre dell'intera normativa di gara.

**1.1 Normativa**

Per quanto non previsto dalla presente, la disciplina della gara è dettata dal il Decreto Legislativo n. 50 del 18 aprile 2016 di “ Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 19 aprile 2016 n. 91 S.O.).

**1.2. Stazione appaltante:** Comune di Sant'Arcangelo

Centrale di Committenza: Comuni di Marsicovetere e Sant'Arcangelo

Responsabile della gara: ing. Rosanna Masini

l'Amministrazione aggiudicatrice, è il Comune di Sant'Arcangelo (PZ) con sede in Corso Vittorio Emanuele, CAP. 85037, Provincia di Potenza, telefono 0973 618301,  
PEC. . [areatecnica@pec.comune.santarcangelo.pz.it](mailto:areatecnica@pec.comune.santarcangelo.pz.it)

Codice NUTS: Nomenclatura delle Unità Territoriali per le Statistiche dell'Italia : ITF51

Il referente al quale debbono rivolgersi gli operatori economici interessati all'appalto: Responsabile del procedimento di gara - RUP: ing. Rosanna Masini

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni con gli operatori economici si svolgono attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC) (art. 40 del Codice).

### **1.3. Amministrazione aggiudicatrice**

L'Amministrazione aggiudicatrice è l'ente titolare del potere di "spesa" che avvia la procedura di gara con determinazione a contrattare, che stipulerà il contratto d'appalto e ne curerà l'esecuzione.

### **1.4. Luogo di esecuzione**

La prestazione dovrà essere resa dall'operatore economico aggiudicatario all'Amministrazione aggiudicatrice.

In particolare, dovrà essere resa al comune di Sant'Arcangelo (Provincia di Potenza), in Corso XX Settembre;

### **1.5. Procedura di gara**

Procedura negoziata previa consultazione, ove esistenti, di almeno dieci operatori economici (per affidamenti fino a un milione di euro) scelti dalla stazione appaltante (artt. 3, lettera *uuu*), e 36 comma 2 lett. c) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;

### **1.6. Criterio di aggiudicazione**

Criterio del minor prezzo rispetto all'importo a base dell'asta, applicabile ai lavori di importo pari o inferiore a 1.000.000 di euro (art. 95 comma 4 lett. a) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

### **1.7. Determinazione a contrattare**

Il Responsabile dell'Area Tecnica e Tecnico Manutentiva ing. Rosanna Masini ha approvato la presente con determinazione a contrattare n. 107 del 16/05/2017 di avvio del procedimento di gara (art. 192 del d.lgs. 267/2000 e art. 32 co. 2 del Codice).

### **1.8. Codice identificativo della gara**

Codice identificativo della gara CIG: 7080639824

Codice unico di progetto di investimento pubblico CUP: J27B16000230001

### **1.9. Pubblicità**

Ai sensi dell'articolo 70 del Codice, la procedura è stata pubblicata sul sito della stazione appaltante, con avviso di manifestazione di interesse per individuare gli operatori economici da invitare alla procedura negoziata.

### **1.10. Lotti**

Gli operatori economici possono presentare offerte per un unico lotto (art. 51 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);

### **1.11. Varianti**

Non è ammessa la proposta di varianti progettuali da parte degli offerenti;

### **1.12. Prestazioni oggetto dell'appalto**

Categorie di lavori oggetto dell'appalto: **categoria prevalente:** OG1 II  
di € 513.232,39 (euro cinquecentotredicimiladuecentotrentadue/39)

### **1.13. Durata**

La durata dei lavori è fissata in n. 365 giorni naturali e continui. Il termine decorre dalla data di consegna dei lavori stessi;

#### **1.14. L'importo a base della gara**

L'importo a base dell'asta è di **euro 478.756,93** (euro quattrocentosettantottomilasettecentocinquantasei/93) IVA esclusa.

A questo si aggiungono gli oneri relativi all'attuazione dei piani della sicurezza, non soggetti a ribasso, pari ad **euro 34.475,46** (euro trentaquattromilaquattrocentosettantacinque/46) IVA esclusa, per un totale di euro **euro 513.232,39** (euro cinquecentotredicimiladuecentotrentadue/39) IVA esclusa;

#### **1.15. Prezzo e pagamenti**

L'appalto è finanziato da Mutui Bei/Regione Basilicata.

I prezzi che risulteranno dall'aggiudicazione della procedura resteranno fissi ed invariati per tutta la durata del contratto, fatto salvo quanto previsto dall'art. 106 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Il contratto è soggetto alla *tracciabilità dei flussi finanziari* come da art. 3 della legge 136/2010.

Pertanto: tutti i pagamenti nell'ambito della *filiere delle imprese* (di cui all'art. 6 comma 3 del DL 187/2010) dovranno essere effettuati con strumenti che ne consentono la tracciabilità; l'aggiudicatario dovrà comunicare uno o più conti correnti bancari o postali da dedicare, anche non esclusivamente, all'appalto nonché le generalità ed il codice fiscale di tutte le persona autorizzate ad operare su tali conti.

## **2. CHI PUO' PARTECIPARE ALLA GARA**

Possono partecipare gli operatori economici elencati all'art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 che siano stati invitati, per iscritto, dalla stazione appaltante;

L'operatore economico invitato individualmente ha facoltà di presentare offerta per sé o quale mandatario di operatori riuniti, consorziati, aggregati in quanto aderenti al contratto di rete o al GEIE (art. 48 comma 11 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);

Pertanto, la stazione appaltante può invitare alla gara:

- a) gli imprenditori individuali, anche artigiani, le società commerciali, le società cooperative;
- b) i consorzi fra società cooperative di produzione e lavoro costituiti a norma della legge 422/1909 e del decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 1577/1947 e i consorzi tra imprese artigiane di cui alla legge 443/1985;
- c) i consorzi stabili, costituiti anche in forma di società consortili ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile, tra imprenditori individuali, anche artigiani, società commerciali, società cooperative di produzione e lavoro; i consorzi stabili sono formati da non meno di tre consorziati che, con decisione assunta dai rispettivi organi deliberativi, abbiano stabilito di operare in modo congiunto nel settore dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture per un periodo di tempo non inferiore a cinque anni, istituendo a tal fine una comune struttura di impresa;
- d) i raggruppamenti temporanei di concorrenti, costituiti dai soggetti di cui alle lettere a), b) e c), i quali, prima della presentazione dell'offerta, abbiano conferito mandato collettivo speciale con rappresentanza ad uno di essi, qualificato mandatario, il quale esprime l'offerta in nome e per conto proprio e dei mandanti;
- e) i consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 2602 del Codice civile, costituiti tra i soggetti di cui alle precedenti lettere a), b) e c), anche in forma di società ai sensi dell'art. 2615-ter del Codice civile;
- f) le aggregazioni tra le imprese aderenti al contratto di rete ai sensi dell'art. 3 comma 4-ter del DL 5/2009 (convertito con modificazioni dalla legge 33/2009) (altrove "*aggregazione di imprese di rete*");
- g) i soggetti che abbiano stipulato il contratto di gruppo europeo di interesse economico (GEIE) ai sensi del decreto legislativo 240/1991;
- h) gli operatori economici stabiliti in altri Stati membri dell'Unione Europea, costituiti conformemente alla legislazione vigente nei rispettivi paesi;

## **3. CONDIZIONI DI PARTECIPAZIONE**

Non è ammessa la partecipazione degli operatori economici quando sussistono:

- una o più cause di esclusione tra quelle elencate dall'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all'art. 67 del d.lgs. 159/2011 (*Codice delle leggi antimafia*);
- le condizioni di cui all'art. 53 comma 16-ter del d.lgs. 165/2001 o quando gli operatori siano incorsi in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

Inoltre si precisa che:

- gli operatori economici con sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle cosiddette “*black list*” devono essere in possesso, pena l'esclusione, dell'autorizzazione rilasciata ai sensi del DM Economia e Finanza 14 dicembre 2010 (art. 37 del D.L. n. 78/2010);
- è sempre vietato partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, oppure partecipare in forma individuale qualora l'operatore partecipi già in raggruppamento, consorzio o aggregazione di imprese di rete (art. 48 comma 7 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);
- i consorzi tra società cooperative e tra imprese artigiane (art. 45 comma 2 lett.b) del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016), indicano per quali consorziati concorrono; a questi ultimi è vietato partecipare alla gara, in qualsiasi altra forma;
- lo stesso divieto è esteso ai consorziati designati per l'esecuzione da un consorzio stabile;

#### **4. MODALITA' DI VERIFICA DEI REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

Sino all'avvio della Banca Dati Nazionale degli Operatori Economici, gestita dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, la verifica del possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario avverrà attraverso la banca dati AVCPass istituita presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione.

Gli operatori che intendano partecipare alla gara devono registrarsi accedendo dal sito dell'Autorità Nazionale Anticorruzione (Servizi, AVCPass).

#### **5. DOCUMENTAZIONE DI GARA E SOPRALLUOGO**

Oltre alla presente, la documentazione di gara è composta da:

- ✓ progetto esecutivo, redatto a cura dell'ing. Donato Ricciardi, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 82 del 06/09/2016, completo di Piano di sicurezza e di coordinamento e schema di contratto d'appalto (art. 23 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);
- ✓ protocollo di legalità approvato con Deliberazione del Commissario Straordinario n. 56 del 29 Maggio 2015;

E' possibile visionare la documentazione di gara presso l'ufficio Tecnico del Comune di Sant'Arcangelo negli orari di apertura al pubblico;

Il sopralluogo dei luoghi di esecuzione dei lavori è obbligatorio. Non svolgere il sopralluogo è causa di **esclusione dalla gara**.

Al termine ciascun incaricato riceverà la relativa attestazione.

Il sopralluogo potrà essere svolto da un rappresentante legale o da un direttore tecnico del concorrente, ovvero da altro soggetto munito di delega, purché dipendente del concorrente.

In caso di raggruppamento temporaneo, GEIE, aggregazione di imprese di rete, consorzio ordinario, costituiti o non ancora costituiti, il sopralluogo potrà essere effettuato da un unico incaricato per tutti gli operatori raggruppati, aggregati o consorziati, purché munito delle deleghe di tutti gli operatori.

In caso di consorzio di cooperative o di imprese artigiane o consorzio stabile, il sopralluogo potrà essere svolto sia dal consorzio che dal consorziato indicato come esecutore.

#### **6. RICHIESTE DI CHIARIMENTI**

Gli operatori possono ottenere chiarimenti inviando le domande, in lingua italiana, all'indirizzo PEC. [areatecnica@pec.comune.santarcangelo.pz.it](mailto:areatecnica@pec.comune.santarcangelo.pz.it) entro, e non oltre, la data del 25/05/2017. Non saranno date risposte ai quesiti pervenuti successivamente.

Le risposte verranno fornite almeno n. 3 (tre) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte, ai richiedenti tramite pec;

#### **7. MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE E SANZIONI**

Le dichiarazioni sostitutive e l'offerta economica è preferibile siano formulati avvalendosi dei modelli allegati.

A norma dell'articolo 85 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 la stazione appaltante, in sostituzione delle dichiarazioni e, quindi, del MODELLO 1, **accetta il Modello di Gara Unico Europeo (DGUE)**.

Il DGUE è un'autodichiarazione sostitutiva dei certificati di autorità pubbliche o terzi in cui si conferma che l'operatore economico soddisfa le condizioni ed i requisiti richiesti.

Il DGUE è predisposto secondo il Regolamento di esecuzione (UE) 2016/7 della Commissione del 5 gennaio 2016.

Tali dichiarazioni sostitutive, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 445/2000 e s.m.i, sono rese dai concorrenti in carta semplice, con la sottoscrizione del dichiarante (rappresentante legale o altro soggetto dotato del potere di impegnare contrattualmente il candidato).

Le stesse sono corredate dalla copia di un documento di identità del dichiarante in corso di validità.

Per ciascun dichiarante, è sufficiente una sola copia del documento di identità in presenza di più dichiarazioni su più fogli distinti.

Le dichiarazioni sostitutive potranno essere sottoscritte anche da procuratori dei legali rappresentati, ma in tal caso dovrà allegarsi copia conforme all'originare della relativa procura.

Le dichiarazioni sostitutive devono essere rese e sottoscritte dai concorrenti, in qualsiasi forma di partecipazione, singoli, raggruppati, consorziati, aggregati in rete di imprese, ancorché appartenenti alle eventuali imprese ausiliarie, ognuno per quanto di propria competenza.

L'eventuale documentazione da allegare, ove non richiesta espressamente in originale, potrà essere prodotta in copia semplice o copia conforme.

Per concorrenti non stabiliti in Italia, la documentazione dovrà essere prodotta in modalità equivalente secondo la legislazione dello Stato di appartenenza.

Tutta la documentazione da produrre deve essere in lingua italiana o, se predisposta in lingua straniera, deve essere corredata da traduzione giurata in lingua italiana. In caso di contrasto tra testo in lingua straniera e testo in lingua italiana prevarrà la versione in lingua italiana, essendo a rischio del concorrente assicurare la fedeltà della traduzione.

Le dichiarazioni ed i documenti possono essere oggetto di richieste di chiarimenti da parte della stazione appaltante.

La mancanza, l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del documento di gara unico europeo, esclusa offerta economica, obbliga il concorrente al pagamento della sanzione pecuniaria stabilita in misura **pari all'uno per mille del valore** della gara, il cui versamento è garantito dalla cauzione provvisoria.

Il concorrente disporrà di dieci giorni, naturali e continui, per rendere, integrare o regolarizzare le dichiarazioni e depositare il documento comprovante il pagamento della sanzione.

Nei casi di irregolarità formali, ovvero di mancanza o incompletezza di dichiarazioni non essenziali, la stazione appaltante ne richiederà comunque la regolarizzazione, ma non applicherà alcuna sanzione.

In caso di inutile decorso del termine di regolarizzazione, il concorrente sarà escluso dalla gara.

## **8. COMUNICAZIONI**

Le comunicazioni, tra stazione appaltante e operatori economici, sono validamente effettuate all'indirizzo PEC indicato dai concorrenti.

Le modifiche dell'indirizzo PEC dovranno essere tempestivamente segnalate dal concorrente. Diversamente, la stazione appaltante declina ogni responsabilità per il tardivo o mancato recapito delle comunicazioni.

In caso di raggruppamenti temporanei, GEIE, aggregazioni di imprese di rete o consorzi ordinari, anche se non ancora costituiti, la comunicazione recapitata al mandatario si intende validamente resa a tutti gli operatori economici.

In caso di avvalimento, la comunicazione recapitata all'offerente si intende validamente resa a tutti gli operatori economici ausiliari.

## 9. SUBAPPALTO

Il subappalto è consentito alle condizioni ed entro i limiti previsti dall'art. 105 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

Il concorrente deve indicare, all'atto dell'offerta, le parti della prestazione che intende subappaltare. In mancanza di tali indicazioni il subappalto è vietato.

Di conseguenza, se il concorrente non esprime la volontà di subappaltare le categorie a qualificazione obbligatoria per le quali è privo di qualificazione, **il concorrente sarà escluso per carenza di requisiti.**

Si precisa che:

- 1) le lavorazioni della categoria prevalente sono subappaltabili nella misura massima del 30%;
- 2) le lavorazioni delle ulteriori categorie sono interamente subappaltabili o affidabili a cottimo;
- 3) le lavorazioni delle ulteriori categorie specialistiche sono subappaltabili nella misura massima del 30% per ciascuna categoria.

A norma dell'art. 105 comma 13 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'Amministrazione aggiudicatrice corrisponderà direttamente al subappaltatore, al cottimista, al prestatore di servizi ed al fornitore di beni o lavori, l'importo dovuto per le prestazioni dagli stessi eseguite nei seguenti casi:

- ✓ quando il subappaltatore o il cottimista è una microimpresa o piccola impresa<sup>1</sup>;
- ✓ in caso inadempimento da parte dell'appaltatore o anche su richiesta del subappaltatore e se la natura del contratto lo consente.

## 10. ULTERIORI DISPOSIZIONI

Ciascun concorrente non può presentare più di un'offerta. L'offerta del concorrente è vincolante e irrevocabile per (180 gg.) centottantaggiorni dalla scadenza del termine per la presentazione. La stazione appaltante può chiedere agli offerenti il differimento di tale termine (art. 32 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016).

La stazione appaltante, previa verifica dell'aggiudicazione provvisoria, provvede all'aggiudicazione definitiva. L'aggiudicazione definitiva non equivale ad accettazione dell'offerta. L'aggiudicazione definitiva diventa efficace dopo la verifica del possesso dei prescritti requisiti.

Fatto salvo il potere di autotutela e l'eventuale differimento concordato con l'aggiudicatario, il contratto d'appalto verrà stipulato entro sessanta giorni dalla data in cui l'aggiudicazione definitiva diviene efficace. Le spese e le imposte per la stipula del contratto sono a carico dell'aggiudicatario. La stipula del contratto è comunque subordinata all'esito positivo delle procedure di verifica del possesso dei requisiti e delle condizioni antimafia.

In caso di fallimento, liquidazione coatta, concordato preventivo, procedura d'insolvenza concorsuale, liquidazione dell'appaltatore, risoluzione, recesso, dichiarazione giudiziale di inefficacia del contratto, la stazione appaltante interpellerà progressivamente i soggetti in graduatoria, al fine di stipulare un nuovo contratto per il completamento della prestazione, alle medesime condizioni già proposte dall'originario aggiudicatario in sede in offerta.

## 11. GARANZIE

### 11.1. Garanzia provvisoria

A norma dell'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'offerta deve essere corredata da una **garanzia provvisoria**, in forma di cauzione o fideiussione, pari al (2%) due per cento del prezzo a base della gara.

Il valore della garanzia provvisoria, quindi, non può essere inferiore ad **euro 10.264,65**

Tale garanzia copre la mancata sottoscrizione del contratto per fatto dell'affidatario.

---

<sup>1</sup>Secondo la raccomandazione della Commissione UE del 6 maggio 2003 sono: microimprese quelle che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 2 milioni di euro; piccole imprese quelle che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio non superiori a 10 milioni di euro; medie imprese quelle che occupano meno di 250 persone ed il cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di euro e/o il cui totale di bilancio non supera i 43 milioni di euro.

La cauzione può essere costituita, a scelta dell'offerente, mediante pegno di contanti o titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato depositati presso una sezione di tesoreria provinciale o presso le aziende autorizzate.

Nel caso di **cauzione**, dovrà essere presentata anche **una dichiarazione di un istituto bancario o assicurativo o altro intermediario, recante l'impegno a rilasciare, in caso l'offerente risultasse aggiudicatario, garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.**

La fideiussione, a scelta dell'offerente, può essere rilasciata:

- ✓ da imprese bancarie o assicurative che rispondano ai requisiti di solvibilità previsti dalle leggi che ne disciplinano le attività;
- ✓ dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 107 del d.lgs. 385/1993 che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del d.lgs. 58/1998 e che abbiano i requisiti minimi di solvibilità richiesti dalla vigente normativa.

La fideiussione deve prevedere espressamente la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale, la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2, del Codice Civile, nonché l'operatività della garanzia medesima entro quindici giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante.

La garanzia deve avere validità per almeno (180) centottanta giorni dalla data di presentazione dell'offerta.

La fideiussione questa dovrà essere:

- ✓ conforme agli schemi di *polizza-tipo* (nelle more dell'approvazione dei nuovi schemi di *polizza-tipo*, la fideiussione, predisposta secondo lo schema previsto dal decreto n. 123 del 23 marzo 2004, dovrà essere integrata con la previsione della rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957 comma 2 del Codice Civile ed ogni riferimento all'art. 30 della legge 109/1994 dovrà intendersi sostituito con l'art. 93 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016);
- ✓ depositata in originale, o in copia autenticata ai sensi dell'art. 18 del DPR 445/2000, con espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;

La fideiussione dovrà contenere l'impegno a rilasciare, in caso di aggiudicazione dell'appalto, una garanzia fideiussoria relativa alla cauzione definitiva, valida fino alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o comunque decorsi (12) dodici mesi dalla data di ultimazione delle prestazioni.

La cauzione provvisoria verrà svincolata all'aggiudicatario automaticamente al momento della stipula del contratto. Per gli altri concorrenti, la stazione appaltante provvederà allo svincolo della garanzia tempestivamente e, comunque, entro un termine non superiore a trenta giorni dall'aggiudicazione.

### **11.2. Garanzia di esecuzione**

L'aggiudicatario, per sottoscrivere il contratto, dovrà presentare **garanzia per l'esecuzione** nella misura e nei modi previsti dall'art. 103 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016.

### **11.3. Riduzioni**

L'importo delle garanzie, e dell'eventuale rinnovo, è ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai sensi delle norme europee della serie UNI CEI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione del sistema di qualità conforme alle norme europee della serie UNI CEI ISO 9000.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di ecogestione e audit (EMAS), ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001.

Nei contratti relativi a servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 20 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui ai periodi primo e secondo, per gli operatori economici in possesso, in relazione ai beni o servizi che costituiscano almeno il 50 per cento del valore dei beni e servizi oggetto del contratto stesso, del marchio di qualità ecologica dell'Unione europea (Ecolabel UE) ai sensi del regolamento (CE) n. 66/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009.

Nei contratti relativi a lavori, servizi o forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (*carbon footprint*) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067.

Per fruire delle riduzioni, l'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti, e lo documenta nei modi prescritti dalle norme vigenti.

Nei contratti di servizi e forniture, l'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo è ridotto del 30 per cento, non cumulabile con le riduzioni di cui ai periodi precedenti, per gli operatori economici in possesso del *rating di legalità* o attestazione del modello organizzativo, ai sensi del decreto legislativo n. 231/2001 o di certificazione social *accountability* 8000, o di certificazione del sistema di gestione a tutela della sicurezza e della salute dei lavoratori, o di certificazione OHSAS 18001, o di certificazione UNI CEI EN ISO 50001 riguardante il sistema di gestione dell'energia o UNI CEI 11352 riguardante la certificazione di operatività in qualità di ESC (Energy Service Company) per l'offerta qualitativa dei servizi energetici.

In caso di partecipazione in raggruppamento temporaneo di imprese (RTI) orizzontale o consorzio ordinario, il concorrente può godere delle riduzioni solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento o il consorzio ordinario siano in possesso delle predette certificazioni.

In caso di partecipazione in raggruppamento verticale, nel caso in cui solo alcune tra le imprese che costituiscono il raggruppamento siano in possesso delle certificazioni, il raggruppamento stesso può beneficiare delle riduzioni in ragione della parte delle prestazioni contrattuali che ciascuna impresa raggruppata o raggruppanda assume nella ripartizione dell'oggetto contrattuale all'interno del raggruppamento.

In caso di partecipazione in consorzio, di cui alle lett. b) e c) dell'art. 45 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il concorrente può godere del beneficio della riduzione della garanzia nel caso in cui la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio.

## **12. IMPOSTA SULLA GARA**

I concorrenti devono versare il contributo in favore dell'ANAC di **euro 35,00** (euro trentacinque/00)

Il versamento è effettuato secondo le istruzioni operative pubblicate sulla pagina web <http://www.avcp.it/riscossioni.html>. Il mancato pagamento è **causa di esclusione dalla gara** (art. 1 co. 65 e 67 della legge 266/2005).

## **13. REQUISITI DI PARTECIPAZIONE**

I concorrenti, per poter partecipare alla gara devono possedere requisiti minimi di carattere generale, idoneità professionale, capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali.

### **13.1. Requisiti di carattere generale**

A norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, costituisce motivo di esclusione di un operatore economico dalla gara:

- la condanna con sentenza definitiva o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'art. 444 del codice di procedura penale, per uno dei seguenti reati:
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 416, 416-bis del codice penale, ovvero delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis, ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonché per i delitti, consumati o tentati, previsti dall'art. 74 del DPR 309/1990, dall'art. 291-*quater* del DPR 43/1973 e dall'art. 260 del d.lgs. 152/2006, in quanto riconducibili alla partecipazione a un'organizzazione criminale, quale definita all'art. 2 della decisione quadro 2008/841/GAI del Consiglio;
- delitti, consumati o tentati, di cui agli artt. 317, 318, 319, 319-ter, 319-*quater*, 320, 321, 322, 322-bis, 346-bis del codice penale, nonché all'art. 2635 del codice civile;
- frode ai sensi dell'art. 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee;
- delitti, consumati o tentati, commessi con finalità di terrorismo, anche internazionale, e di eversione dell'ordine costituzionale reati terroristici o reati connessi alle attività terroristiche;

- delitti di cui agli artt. 648-bis, 648-ter e 648-ter del codice penale, riciclaggio di proventi di attività criminose o finanziamento del terrorismo, quali definiti all'art. 1 del d.lgs. 109/2007 e successive modificazioni;
- sfruttamento del lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani definite con il d.lgs. 24/2014;
- ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacità di contrattare con la pubblica amministrazione.

A norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, costituisce motivo di esclusione la sussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'art. 67 del d.lgs. 159/2011 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84 comma 4 del medesimo *Codice delle leggi antimafia*.

Nel caso di decadenza, sospensione o divieto per effetto del *Codice delle leggi antimafia*, l'esclusione opera se la sentenza o il decreto sono stati emessi nei confronti:

- ✓ del titolare o del direttore tecnico, se si tratta di impresa individuale;
- ✓ dei soci o del direttore tecnico, se si tratta di società in nome collettivo;
- ✓ dei soci accomandatari o del direttore tecnico, se si tratta di società in accomandita semplice;
- ✓ dei membri del consiglio di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dei soggetti muniti di poteri di rappresentanza, di direzione o di controllo, del direttore tecnico o del socio unico persona fisica, ovvero del socio di maggioranza in caso di società con meno di quattro soci, se si tratta di altro tipo di società o consorzio.

In ogni caso l'esclusione e il divieto operano anche nei confronti dei soggetti cessati dalla carica nell'anno antecedente la data di pubblicazione del bando di gara, qualora l'impresa non dimostri che vi sia stata completa ed effettiva dissociazione della condotta penalmente sanzionata.

L'esclusione e il divieto, in ogni caso, non operano quando il reato è stato depenalizzato ovvero quando è intervenuta la riabilitazione ovvero quando il reato è stato dichiarato estinto dopo la condanna ovvero in caso di revoca della condanna medesima.

Costituisce motivo di esclusione l'aver commesso violazioni gravi, definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al pagamento delle imposte e tasse o i contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono stabiliti.

Costituiscono gravi violazioni quelle che comportano un omesso pagamento di imposte e tasse superiore all'importo di cui all'art. 48-bis co. 1 e 2-bis del DPR 602/1973.

Costituiscono violazioni definitivamente accertate quelle contenute in sentenze o atti amministrativi non più soggetti ad impugnazione.

Costituiscono gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC), di cui all'art. 8 del DM 30 gennaio 2015.

Il divieto non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi pagando o impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte o i contributi previdenziali dovuti, compresi eventuali interessi o multe.

A norma dell'art. 80 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, **la stazione appaltante esclude dalla gara l'operatore economico** qualora:

- a) possa dimostrare, con qualunque mezzo adeguato, gravi infrazioni debitamente accertate alle norme in materia di salute e sicurezza sul lavoro nonché agli obblighi di cui all'articolo 30, comma 3 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016;
- b) fermo restando quanto previsto dall'articolo 110 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, l'operatore si trovi in stato di fallimento, di liquidazione coatta, di concordato preventivo, salvo il caso di concordato con continuità aziendale, o nei cui riguardi sia in corso un procedimento per la dichiarazione di una di tali situazioni;
- c) la stazione appaltante dimostri, con mezzi adeguati, che l'operatore si è reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrità o affidabilità. Tra questi rientrano: le significative carenze nell'esecuzione di un precedente contratto di appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione anticipata, non contestata in giudizio, ovvero hanno dato luogo ad una condanna al risarcimento del danno o ad altre sanzioni; il tentativo di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di ottenere informazioni riservate ai fini di proprio

vantaggio; il fornire, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti suscettibili di influenzare le decisioni sull'esclusione, la selezione o l'aggiudicazione ovvero l'omettere le informazioni dovute ai fini del corretto svolgimento della procedura di selezione;

- d) la partecipazione dell'operatore economico determini una situazione di conflitto di interesse ai sensi dell'art. 42 comma 2 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016 non diversamente risolvibile;
- e) la partecipazione dell'operatore determini una distorsione della concorrenza derivante dal precedente coinvolgimento nella preparazione della procedura d'appalto, come da art. 67 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, che non può essere risolta con misure meno intrusive;
- f) l'operatore economico sia soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'art. 9 comma 2 lett. c) del d.lgs. 231/2001 o ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di cui all'art. 14 del d.lgs. 81/2008;
- g) l'operatore economico sia iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio dell'ANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione;
- h) l'operatore economico abbia violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'art. 17 della legge 55/1990; l'esclusione ha durata di un anno decorrente dall'accertamento definitivo della violazione e va comunque disposta se la violazione non è stata rimossa;
- i) l'operatore economico non presenti la certificazione di cui all'art. 17 della legge 68/1999 ovvero non autocertifichi la sussistenza del medesimo requisito;
- l) l'operatore economico, pur essendo stato vittima dei reati previsti dagli artt. 317 e 629 del Codice penale, aggravati ai sensi dell'art. 7 del D.L. 152/1991 (come convertito dalla legge 203/1991), non abbia denunciato i fatti all'autorità giudiziaria, salvo che ricorrano i casi previsti dall'art. 4 comma 1 della legge 689/1981; tale circostanza deve emergere dagli indizi a base della richiesta di rinvio a giudizio formulata nei confronti dell'imputato nell'anno antecedente alla pubblicazione del bando e deve essere comunicata, unitamente alle generalità del soggetto che ha ommesso la predetta denuncia, dal procuratore della Repubblica procedente all'ANAC, la quale cura la pubblicazione della comunicazione sul sito dell'Osservatorio;
- m) l'operatore economico si trovi, rispetto ad altro partecipante alla medesima procedura di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del Codice civile in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono imputabili ad un unico centro decisionale.

Le cause di esclusione non si applicano alle aziende o società sottoposte a sequestro o confisca ai sensi dell'art. 12-sexies del D.L. 306/1922 (come convertito dalla legge 356/1992) o degli artt. 20 e 24 del D Lgs. 159/2011, ed affidate ad un custode o amministratore giudiziario o finanziario, limitatamente a quelle riferite al periodo precedente al predetto affidamento.

### **13.2. Requisiti di idoneità professionale e requisiti speciali**

**A pena di esclusione**, i concorrenti devono risultare iscritti al Registro delle Imprese o Albo provinciale delle Imprese artigiane ai sensi della legge 82/1994 e del DM 7 luglio 1997 n. 274, di cui all'art. 3 del suddetto decreto (per le imprese non stabilite in Italia è richiesta l'iscrizione in analogo registro professionale o commerciale secondo la legislazione dello Stato di appartenenza).

*Appalto di valore pari o superiore a 150.000 euro* - **A pena di esclusione**, i concorrenti stabiliti in Italia devono possedere l'attestazione di qualificazione rilasciata da una Società Organismo di Attestazione (SOA), di cui all'art. 84 del Codice.

L'attestazione, **in corso di validità**, deve documentare il possesso della qualificazione per categorie e classifiche adeguate ai lavori da svolgere.

### **13.3. Avvalimento**

Ai sensi dell'art. 89 del D.Lgs. n. 50 del 18 aprile 2016, il concorrente singolo, consorziato, raggruppato o aggregato in rete può dimostrare il possesso dei requisiti di capacità economica e finanziaria e di capacità tecniche e professionali avvalendosi dei requisiti di un altro soggetto (*impresa ausiliaria*). Il concorrente e l'impresa ausiliaria sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante per le prestazioni oggetto del contratto.